IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVI - Serie IV - Vol. III - Fasc. X - Ottobre 1921

SOMMARIO. — **ATTI DEL S. P.** — Breve circa il mandato apostolico per la benedizione degli Abati Benedettini, p. 293. — **S. CONGR. DEI SACRAMENTI.** — *Dioecesis L.* Circa la dispensa su l'irregolarità dei mutilati nella mano e nel braccio, p. 295. — **S. CONGR. DEL CONCILIO.** — *Dioecesis N.* Circa l'onere di applicare la Messa conventuale cantata dalle Dignità, p. 298. — **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA.** — *Tergestina.* Circa i doveri del Promotore di giustizia, p. 301. — **BREVI RISPOSTE.** N. 67-88, p. 304. — **NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO,** p. 306. — **NOTE DI GIURISPR. GOVERNATIVA,** p. 315. — **CRONACA ECCLES.,** p. 318. — **FATTI DEL TRIMESTRE,** p. 323.

ATTI DELLA SANTA SEDE [1]

Atti del Sommo Pontefice.

Mandato Apostolico generale per la benedizione degli Abati Benedettini. (*A. A. S.*, XIII, 416).

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Pro benedictione Abbatum duplex in Romano Pontificali formula habetur: altera pro benedictione auctoritate Apostolica, altera autem pro benedictione Ordinarii auctoritate peragenda. Postrema adhibenda erat in benedictione Abbatum, qui ab Ordinarii loci iurisdictione exempti non erant, quique proinde proprio Ordinario loci subiectionem et obedientiam in ipsa benedictionis caeremonia promittere tenebantur. Prior vero formola assumebatur, prouti adhuc in praesens assumitur, in benedictione Abbatum exemptorum, quorum quidem benedictio vel in Curia Romana fit, vel de mandato Apostolico extra Romanam Curiam peragitur, quin loci Ordinario, de cuius potestate exempti sunt, subiectionem et obedientiam promittere debeant. Quoniam vero omnes Ordinis Sancti Benedicti confoederati Abbates palmario exemptionis privilegio gaudent, quod, praeter innumeras antiquas leges identidem editas, etiam nuper promulgatus iuris canonici Codex confirmat (can. 615), horum Abbatum benedictio semper auctoritate Apostolica

(1) N.B. A pag. 260, titolo, si legga: « che cada *dopo* l'ottava dell'Asc. ».

peragitur. Sed cum ipsa benedictio saepius extra Romanam Curiam sit impertienda, peculiare in singulis casibus Apostolicum mandatum debet exquiri, quod generaliter dirigitur ad Episcopum, cuius in dioecesi futurum benedicendi Abbatis coenobium reperitur, nisi agatur de Abbate *nullius* dioecesis benedicendo, aut peculiare privilegium adfuerit a quolibet Episcopo benedictionem recipiendi. Codex enim, cum hac in re integre ius antiquum referat, a mandato Apostolico impetrando non eximit, neque illud de iure confert Episcopo dioecesano, sed enunciati mandati necessitas, sicuti antea, permanet. Considerata vero Ordinis Sancti Benedicti ubique terrarum propagatione, cum in pluribus casibus, et a longinquis etiam regionibus ad Sanctam hanc Sedem recursus pro mandato Apostolico fieri, atque interea benedictio longum per tempus differri debeat, dilectus filius Fidelis de Stotzingen, Abbas Primas Ordinis Sancti Benedicti, totius Ordinis Benedictini confoederati exprimens vota, pro benedictione omnium Abbatum Ordinis eiusdem extra Romanam Curiam impertienda, generale seu commune mandatum Apostolicum, semel pro semper, enixis precibus Nos flagitavit. Nos autem, omnibus rei momentis attento seduloque studio perpensis, ut inclytus et vetustissimus Ordo, a monachorum occidentalium Patriarcha in Ecclesiae bonum et columen constitutus, novum nanciscatur Pontificiae benevolentiae pignus, enunciati Abbatis votis annuentes, Apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi, perpetuumque in modum, pro omnibus Ordinis Sancti Benedicti confoederati Abbatibus, in posterum, extra Romanam Curiam benedicendis, ubique terrarum, generale seu commune mandatum Apostolicum ad Episcopum dioecesanum respectivum directum, semel pro semper, largimur, quod ad ritualem *Pontificalis* interrogationem « habetis mandatum Apostolicum? » legi possit. Ad haec, quoniam dioecesani Episcopi nonnumquam impediti sunt, quominus benedictionem abbatialem opportuno tempore impertiant, concedimus ut, firmis peculiaribus privilegiis, non solum Abbates *nullius*, de quibus mentio fit in can. 322 § 2; 323 § 1, nec non Abbates quorum monasteria reperiantur intra fines alicuius dioecesis *nullius*, sed etiam ceteri Abbates Ordinis Sancti Benedicti confoederati praefatam benedictionem recipere valeant a quolibet Episcopo cum hac

Sancta Sede Apostolica communionem habente, quoties sedes episcopalis vacaverit, vel quoties in scriptis constiterit, Episcopum dioecesanum aut legitime impeditum esse, quominus eam ipse conferat, aut consensum suum ad hoc dedisse. Praecipimus vero, ut in sollemni benedictionis caeremonia Abbas benedicendus debitae fidelitatis iugiter servandae consueto iureiurando se adstringat.

Haec statuimus, decernentes praesentes Literas firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere, illisque ad quos pertinent sive pertinere poterunt, nunc et in posterum amplissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Volumus autem, ut praesentium Literarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii pubblici subscriptis, ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XIX iunii MCMXXI, Pontificatus Nostri anno septimo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

S. Congregazione dei Sacramenti.

Circa la dispensa su l'irregolarità dei mutilati nella mano e nel braccio. (*A. A. S.*, XIII, 436).

Dioecesis L. — *Irregularitatis ex defectu corporis.* — 1° luglio 1918. — Il vescovo di L. (sembra: in Francia) domandò il 22 ottobre 1917 la dispensa dall'irregolarità per poter promuovere agli ordini il chierico suo suddito A. F., il quale, per ferita in guerra, era stato amputato di tutta la mano e polso destro; dichiarava trattarsi d'un giovane di sicura vocazione, che aveva già iniziato gli studi teologici, s'era diportato egregiamente sotto le armi e che di nulla più s'affliggeva che di quell'ostacolo a ordinarsi. Gli era stata adattata una mano

artificiale così ben fatta da poter compire a sufficienza quanto si richiede da un sacerdote: d'altra parte la diocesi difettava grandemente di sacerdoti.

Essendo il caso senza precedenti, ma oggi purtroppo frequente, la S. C. per averne norma, lo discusse in Plenaria nel novembre 1917: si sospese però la decisione, sembrando ad alcuni che lo stesso rito di ordinazione non potesse compiersi con un tal mutilato: e fu perciò interpellata la Congregazione del S. Ufficio sul dubbio: « Num in casu praedicto, ob re- « scissionem integrae manus dexterae, aliquod impedimentum « habeatur a quo dispensari nequeat, *ratione collationis sacra-* « *menti Ordinis* ». Al qual dubbio gli E.mi Padri Inquisitori nella feria IV, 14 gennaio 1918, risposero: *Negative.* Dopo di che la S. C. dei Sacramenti richiese tanto la testimonianza d'un medico che attestasse che cosa poteva e non poteva fare detto chierico servendosi della mano artificiale, quanto la testimonianza di un esperto cerimoniere sul modo con cui il giovine compiva certe necessarie funzioni sacre. Da entrambe le attestazioni risultò che il chierico poteva già benissimo con tale mano artificiale reggere, elevare e portare non solo il calice, ma anche l'ostensorio; che aiutandosi con la sinistra poteva benissimo con la destra artificiale astergere e purificare il calice, aprire e chiudere l'ostensorio e collocarvi esattamente la lunetta con l'Ostia sacra; e del resto con l'uso e la pratica avrebbe fatto sempre più e meglio in seguito.

Riferito il caso al S. Padre nell'udienza del 1° luglio 1918 dallo stesso Card. Prefetto, Sua Santità si degnò annuire per la chiesta dispensa « dummodo absit quodcumque irreverentiae « periculum erga SS. Eucharistiam, nulla habeatur fidelium « admiratio, et alia serventur de iure servanda ».

Annotazione.

Il caso riferito è certo importantissimo per la pratica, attestandosi esplicitamente che è questo il primo per una amputazione di tale gravità (non mancano precedenti per amputazioni di sole *dita*, eccettuato il pollice e l'indice, per cui conosciamo casi relativi alla

amputazione delle sole falangi anteriori, sicchè resti parte del dito) specialmente trattandosi di *ordinando*, col quale, anche a norma del can. 984, 2°, 3° più difficile è la dispensa che per già ordinato.

Riguardo al dubbio teoretico risolto dal S. Uffizio, la difficoltà circa il sacro rito d'ordinazione esulerebbe affatto nella opinione che non riconosce altra parte *essenziale* se non nell'imposizione delle mani del Vescovo; ma anche l'*integrità* che tutti in pratica richiedono è sufficientemente salvata nel caso, in quanto che la tradizione degli strumenti e relativo contatto fisico, può aversi per parte della mano *sinistra*. Onde riterremmo assai più grave, se non affatto indispensabile, per questa parte, il caso dell'amputazione di *entrambe* le mani.

Circa la dispensabilità pratica, l'essere assai più difficile ottenere la dispensa per l'ordinando che non pel già ordinato, dipende principalmente, a parer nostro, da una forte presunzione contro la *vocazione* di chi non si trova idoneo all'ordinazione; specialmente oggi che prevale grandemente, e giustamente, l'opinione che fa consistere la vocazione più che nel sentimento interno, nella chiamata esteriore del Vescovo e nell'attitudine fisica, intellettuale e morale del chiamato: presunzione che però non è invincibile, come è chiaro, e che ad ogni modo non stabilisce una differenza essenziale, quanto all'idoneità *fisica*, di cui sola ora si tratta, tra l'ordinando e il già ordinato, essendo evidentemente pari il loro rapporto quanto all'esercizio dell'ordine.

Ciò posto, la radice dell'irregolarità deve ripetersi nell'antica norma « arcentur qui nec secure propter *debilitatem*, nec decenter propter *deformitatem* sacris operari possunt »; quanto più si rimuovono questi due punti, insicurezza dell'azione sacra, ammirazione (in malo senso) nel popolo, tanto più s'aumenta la possibilità della dispensa. Ora nel caso, i progressi della scienza ortopedica, giungono oggi facilmente a rimuovere o riparare l'incapacità fisica delle mutilazioni, specie di dita o di mano, e a togliere ogni deformità; e quanto all'opinione pubblica, oggi, come tutti vediamo, è favorevolissima ai mutilati di guerra, che si considerano a ragione come persone benemerite e degnissime d'ogni rispetto, alle quali si facilita per ogni modo e maniera l'ingresso nelle carriere e offici pubblici. L'opinione pubblica non concepirà certo ammirazione in malo senso, nè scandalo, in vedere all'altare sacerdoti, che sa mutilati di guerra. È quindi bello e opportuno il vedere anche la Chiesa diminuire in loro confronto la sua severità, purchè sempre siano salve le supreme ragioni della certezza della vocazione, della riverenza verso il S. Sacramento e del culto divino in genere.

S. Congregazione del Concilio.

Circa l'onere di applicare la Messa conventuale cantata dalle Dignità. (*A. A. S.*, XIII, 437).

Dioecesis N. — *Missae conventualis.* — 13 marzo 1920 e 12 marzo 1921 — Espone il Capitolo cattedrale di V. che nelle otto feste più solenni, a norma del Cerimoniale Ep., il Vescovo, o (quando egli è impedito) una delle Dignità, celebra la Messa solenne, mentre la conventuale viene *applicata* dall'ebdomadario a norma del diritto (can. 397, n. 1). Ma inoltre vi sono altre quattro feste meno solenni (Circoncisione, Ascensione, Corpus Domini, SS. App. Pietro e Paolo), dette sinodali, in cui per consuetudine canta la conventuale una Dignità, assistendo il Vescovo in pontificalibus. In esse le Dignità vorrebbero che si tenesse la stessa norma, cioè che l'applicazione della conventuale gravasse sempre l'eddomadario: invece i canonici sostengono che in tal caso applica la Dignità, non essendovi ragione di distinguere l'applicazione dalla effettiva celebrazione. La controversia è stata portata col consenso del Vescovo alla S. C. del Concilio, la quale nella plenaria del 13 marzo 1920 differì la risoluzione ordinando che si facessero indagini circa la eventuale consuetudine: da esse risultò soltanto cha da circa il 1883 l'applicazione fu imposta all'eddomadario in forza di risoluzione allora data (4 marzo 1876) dalla S. C. del Concilio per un caso di Sebenico, che si riteneva identico al presente: non sono mancate però forti contestazioni. Prima del 1883 sembra che applicassero le Dignità.

In conseguenza, riproposta la causa nella plenaria del 12 marzo di quest'anno, al dubbio così formulato: « An festis in factispecie recensitis, quibus Dignitates Capituli ex consuetudine canunt Missam conventualem, onus eam applicandi pro benefactoribus, incumbat Dignitati celebranti vel canonico hebdomadario, in casu », gli Em. Padri risposero: « *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad alteram ». La quale risoluzione il giorno dopo ebbe l'approvazione del S. Padre.

Eccone le principali ragioni:

Sappiamo bene dal diritto che deve celebrarsi e applicarsi

nel Capitolo, *pro benefactoribus*, la Messa conventuale; vale a dire, in linea generale, chi celebra la Messa *conventuale* deve applicarla; poichè appunto la Messa conventuale, e non un'altra, deve applicarsi.

Se il Vescovo celebra la Messa nel Capitolo, e non l'applica *pro benefactoribus*, ma fa gravare l'onere dell'applicazione su l'eddomadario, ciò avviene appunto perchè la Messa che egli celebra, in quelle solennità, è bensì una Messa prescritta dal Cerimoniale, ma non è la *conventuale*. Conventuale è invece quella che celebra e applica l'eddomadario.

Approfondiamo il punto: perchè tale Messa celebrata dal Vescovo non è conventuale? Rispondono alcuni, col De Herdt: « eo quod Episcopus eam diebus festis pro ovibus suis applicare debeat » e citanó la S. R. C. in una Marsorum, del 12 novembre 1831 ad 20 (n. 2682), ove al quesito: « Quum Episcopus diebus festis applicare debeat pro ovibus suis, quaeritur: An, Episcopo hisce diebus pontificaliter celebrante, canonici debeant Missam conventualem pro benefactoribus cantare et quando », fu così risposto: « Hebdomadarius vel is cui inest onus Missae conventualis, illam celebret lectam ante vel post Missam pontificalem ».

Ora, nessun dubbio che in quei giorni il Vescovo sia tenuto ad applicare la Messa pro populo; ma non è questa la precisa ragione per cui la sua Messa non è conventuale, o per cui egli è disobbligato dall'applicare la conventuale. Infatti, se così fosse, la medesima ragione varrebbe pel canonico parroco, mentre è notissimo quel che scrive in proposito Benedetto XIV nella Costit.: *Cum semper oblatas*, § 17: « Alii a Missa pro benefactoribus in genere applicanda se excusatos voluissent ex eo quod alio quopiam Missarum onere obstricti inveniantur vel ratione proprii canonicatus aut alterius beneficii ecclesiastici, vel quia praeter munus canonici... in eadem vel in alia ecclesia parochialem curam exerceant... Sed his quoque obviam itum est, iubendo singulis praedictis ut Missam conventualem, quam canunt, pro Ecclesiae benefactoribus in genere applicent; pro aliis vero, pro quibus ipsi peculiariter Missam applicare tenentur, alterum substituant, qui ipsorum loco Missam huiusmodi celebret applicetque ». La qual norma passò nel can. 419 § 2: « Si quis eadem die urgeatur onere utriusque Missae, et pro

populo et conventuali, hanc ipse celebret applicetque per se, illam per alium vel per se die sequenti ».

Nè vale certo addurre il decreto sopra citato, in una Marsorum: infatti la ragione « quum Episcopus debeat applicare pro ovibus suis » non è contenuta nella risposta della S. C. ma solo nel quesito propostole, e la S. C. si guarda bene dal ripeterla o approvarla: nè d'altra parte il proponente stesso intendeva forse addurla come ragione formale, ma solo come dimostrativa, ossia come constatazione di un fatto innegabile.

La vera ragione è che la Messa del Vescovo, in quelle solennità, non può essere conventuale, perchè il Vescovo non è, *per rispetto a quest'obbligo*, parte del Capitolo, nè tanto meno suo mandatario: è anzi « contradistinctus et segregatus a Capitulo » come s'esprime lo Scarfantonio (lib. V, tit, 1, n. 29). E anche la Messa che *in sua vece* e come suo sostituto altri celebrasse nel coro, fosse pure Dignità o canonico, parteciperebbe dello stesso diritto, nè sarebbe conventuale.

Se così è, ben s'intende come tutto ciò cessi in quelle Messe che la Dignità, la quale si suppone far parte del Capitolo, celebra non iure Episcopi, ma iure proprio: questa Messa, essendo detta da uno che è *de gremio Capituli*, nulla osta che sia essa medesima *conventuale*, e quindi deve essa appunto applicarsi pro benefactoribus, giusta il can. 413; nè occorre in alcun modo, e quindi neppure è permesso, riversarne l'onere su l'eddomadario.

A tale dottrina non contrasta, ma pienamente vi si conforma la risposta della S. C. in Sebenicen., 4 mart. 1876, in cui al dubbio: « An Episcopo impedito, vel sede vacante, dignior Capituli, qui Praeposito demortuo succedit iure devolutionis in celebratione Missae *in diebus Episcopi*, teneatur ad illam applicandam pro benefactoribus in genere in casu » fu risoluto: « Ad primum *negative*; et Missam pro benefactoribus applicandam esse eo die ab ebdomadario ». Si tratta infatti chiaramente *de diebus Episcopi*, in cui il celebrante, sostituto al Vescovo, utitur iure Episcopi. Ma nel caso presente trattasi di Messe conventuali che sono, per così dire, in *diebus Dignitatum*, e alle quali non può pertanto applicarsi il diritto del Vescovo. È dunque manifesto l'abbaglio preso nel Capitolo di V.

nell'estendere al presente caso, un responso reso per un caso diametralmente opposto.

Vero è che anche in quest'onere si dà la prescrizione, non estintiva, ma traslativa, per cui le Dignità possono liberarsene, addossandolo all'eddomadario. Così può citarsi un caso, in Theanen., 17 iun. 1899, 27 apr. 1901, in cui fu contrariamente deciso, in base a una consuetudine trecentenaria. Ma nel nostro caso si dimostra che l'onere cominciò ad addossarsi all'eddomadario, circa nel 1883, e in base alla falsa interpretazione della Sebenicen.: manca dunque il tempo necessario (almeno 40 anni, trattandosi di diritto comune contrario) e il titolo si dimostra erroneo. Giustamente fu quindi deciso come sopra.

Supremo Tribunale della Segnatura.

Circa i doveri del Promotore di giustizia. (*A. A. S.*, XIII, 269).

Tergestina. — *Recursus seu proventus.* — Il sac. Domenico Linardic, dall'ottobre 1905 al gennaio 1907 fu vice-parroco nella parrocchia di Gimino, dioc. di Trieste; nel lasciare l'ufficio pretese dal parroco della medesima, Giusto Filiplic, i proventi d'una mansionaria e il ricavato degli affitti d'una casa, in somma totale di circa 500 corone. Poichè il parroco non glie ne riconobbe il diritto il Linardic ricorse alla Curia, la quale, con decreto amministrativo del 25 maggio 1908 gli diede torto; non acquietandosi egli, la cosa fu portata al tribunale diocesano Triestino, che con sentenza del 30 dicembre 1909 confermò detto decreto. Ma il Linardic appellò al tribunale metropolitano di Gorizia, che su entrambi i punti gli diede ragione, con sentenza del 22 maggio 1912, condannando il parroco a pagare al vice-parroco la detta somma di corone 500 come aggiusto di conti e partite pendenti. Fu allora il Promotore di giustizia della Curia Triestina ed appellare in terza istanza (com'è consentito in quelle regioni per particolare decreto della S. C. Concistoriale del 4 giugno 1910) alla Curia di Trento; ma essendo passato il tempo utile per appellare, la Curia di Trento lo respinse; insistendo il Promotore per avere almeno la restituzione in intero, la stessa Curia si dichiarò incompetente,

non essendole concessa tale facoltà nel suddetto decreto della Consistoriale, che riserba solo alla Santa Sede la concessione della restituzione in intero. Ricorse dunque il Promotore di giustizia della Curia di Trieste alla S. R. Rota, in data 10 agosto 1916, per avere la restituzione in intero contro la sentenza del Tribunale metropolitano di Gorizia del 22 maggio 1912. Ma il Promotore di giustizia presso la S. R. Rota non riconobbe al Promotore Triestino sufficiente persona per stare in giudizio, e volle che si chiamasse in causa il parroco Linardic. All'intimo fatto in questo senso fin dal 16 marzo 1918, non si era ancora avuta alcuna risposta il 23 luglio 1920: il Ponente fissò quindi per termine perentorio alla comparsa il 12 agosto 1920, ed essendo anche questo passato inutilmente, con decreto 13 dicembre 1920 dichiarò « deserta la lite » ordinando senz'altro l'esecuzione della sentenza di Gorizia. Pur contro questo decreto il Promotore di Trieste e questa volta anche il parroco Filiplic, ricorsero al turno con istanza del 14 gennaio 1921; ma anche questa volta avendo sbagliato il tempo fatale, furono respinti con decreto del 19 detto. Dopo di che non restava loro che impugnare in Segnatura i due decreti rotali del 13 dicembre 1920 e 19 gennaio 1921, il che fece di nuovo da solo il Promotore di Trieste.

La causa fu riferita nel congresso del 26 febbraio 1921, e risoluta con rescritto *negativo* del Card. Prefetto, Emo Silj. La facile e istruttiva « decisione » stesa dal votante Monsignor Mannucci in data 15 marzo riassume con chiarezza il dibattito e le motivazioni.

Fu in primo luogo arrecato dal resistente, sac. Linardic, come motivo per respingere il ricorso, il fatto che la domanda di restituzione in intiero non doveva neppure essere ammessa in Rota, poichè fu presentata il 10 agosto 1916 come s'è detto, mentre la sentenza di Gorizia contro cui si ricorreva, era stata emanata il 22 maggio 1912; quindi eran passati più di quattro anni. Ora il can. 1688 dice chiaramente che la restituzione in intero può chiedersi solo « infra integrum quadriennium ». Ma tal motivo non fu accolto, sia perchè la domanda in Rota era stata già presentata prima, in tempo utile, a Trento; sia, e specialmente, perchè sebbene la sentenza fosse decisa a Gorizia il 22 maggio 1912 pure non fu comunicata a Trieste che dopo

il 3 settembre, leggendosi tale data apposta dal cancelliere di Gorizia alla copia autentica notificata a Trieste. *Non provandosi il contrario questa data si ritiene la data della notifica. E nel can. 1688 il quadriennio non può considerarsi decorrere se non* « a die notificationis » *ossia come leggesi nel parallelo can. 1881:* « *a die habitae notitiae publicationis sententiae* ».

Neppure fu ammesso quanto deducevasi dalle parole del Promotore di giustizia in S. R. Rota, che il promotore di giustizia di Trieste non aveva veste per domandare la restituzione in intero senza essere accompagnato dal (o accompagnare egli il) parroco Linardic come rappresentante la parrocchia di Gimino; in quanto che l'ufficio di Promotore di giustizia sarebbe sempre collaterale, e non può esser mai principale. Fu infatti egregiamente osservato che questo insegnamento è contrario alle ragioni di bene pubblico, che non permettono che una causa interessante il bene comune, possa restar priva di difensore; ed è contrario all'esplicito testo della legge, can. 1850, ove è detto che « anche dichiarata la contumacia dell'attore, può e deve il Promotore di giustizia *far sua* l'istanza e proseguirla, ogni qual volta lo vegga necessario pel bene pubblico »: nel qual caso, senza dubbio, il Promotore di giustizia è *persona principale* in giudizio.

Fu invece ritenuto sufficiente a escludere la domanda del Promotore di giustizia della Curia di *Trieste*, il motivo di carenza d'azione in lui, quale si dimostrava da un doppio ordine di considerazioni: 1° Essendo cioè la sentenza contro cui si chiede la restituzione in intiero emanata dal tribunale di Gorizia, la competenza a domandarla spetta unicamente al Promotore di giustizia del tribunale *Goriziano*, e non già a quello del Triestino, come la competenza a proseguire in Rota la domanda spetta unicamente al Promotore di giustizia della S. R. Rota. La cosa è intuitiva, nè ha bisogno di spiegazioni: infatti l'ufficio del Promotore di giustizia è un ufficio *pubblico*, uno in sè, ma rappresentato nei vari gradi da determinate persone, che si escludono a vicenda nell'ambito di ciascun tribunale (Cfr. art. 39 delle Regole Rotali; Lega, *de iudic.*, I, p. 147 e § 46: « sententiam appellatam defendet promotor Curiae *apud quam* est appellatum, prae oculis habens animadversiones Promotoris Curiae *a qua* »).

2° Non è chiaro nel caso trattarsi di causa attinente il bene pubblico, sicchè occorra l'intervento del Promotore di giustizia: la Curia di Gorizia ha infatti condannato il parroco Filiplic a pagare al sac. Linardic la somma di L. 500 per aggiusto di conti. Se il Filiplic preferisce pagare, non casca il mondo per ciò: anzi può meritar lode di prudenza, evitando egli spese di giudizio forse superiori. Nè si opponga che le *motivazioni* della sentenza di Gorizia asseriscono doversi tal somma per frutti di mansionaria e proventi d'affitto, sicchè implicitamente attribuiscono a ogni vice-parroco di Gimino, in confronto di ogni futuro parroco quei frutti e quei proventi, danneggiando il beneficio parrocchiale. Si nega questa conseguenza essendo solenne in Segnatura e più volte affermato, che in regiudicata non passano mai le motivazioni, ma solo la parte dispositiva. Quindi finchè non si ha un giudicato positivo sui diritti del parroco e vice-parroco nel caso (e non può considerarsi come tale il presente, poichè, a tacer d'altro, il Linardic fece la causa dopo dimesso l'ufficio di vice-parroco, che quindi egli non poteva più rappresentare in giudizio) la contestazione è sempre possibile.

Questo quanto al decreto rotale del 13 dic. 1920 con cui fu respinta per carenza d'azione la domanda di restituzione in intero; che quindi va confermato: quanto all'altro del 19 gennaio 1921, non essendosi in esso che constatata la intempestività per decorso dei fatali, che è un fatto troppo evidente, condivide del tutto la sorte del primo.

BREVI RISPOSTE.

67. Nella novena di Natale può celebrarsi secondo la consuetudine la Messa solenne de B. M. V. in Adventu col *Gloria* e *Credo* col rito delle Messe votive.

68. Il Rituale romano pone il rito doppio cum unica oratione per la Messa dei defunti « quoties solemniter celebratur *officium* »: per tale solennità basta il carattere speciale che si suol dare all'ufficiatura duplicando le antifone.

69. I privilegi quanto al rito e alle Messe per la solennità esterna del Titolare trasferita alla domenica, spettano alla festa *principale:* se si tratta di S. Giovanni Battista, tale è la festa della Natività, non quella della Decollazione: non può dunque ripetersi per questa, quanto fu già usato pel 24 giugno.

70. Le confraternite possono benissimo avere un Patrono (c. 1278); ma la festa di questo Patrono non gode senz'altro dei privilegi liturgici concessi ai Patroni delle Nazioni o altri luoghi.

71. A proposito della risp. 7, a pag. 82, manteniamo che può ancora valere il privilegio del 28 ottobre 1913 per il canto della Messa solenne per la festa del Nome di Gesù, ove si continua a celebrarla solennemente la seconda domenica dopo l'Epifania. Non varrebbe invece se si celebrasse unicamente in memoria dei trionfi del S. Nome, e della loro causa, cioè della crocifissione. È vero che l'Introito vi allude, ma ciò non basta a render liturgica tale celebrazione.

72. Il privilegio del « canonicus poenitentiarius » di cui al c. 420 § 3 non potrebbe estendersi all'ufficio esistente inoltre in alcune collegiate del « confessore parrocchiale », sebbene fosse anch'egli canonico; non è infatti possibile comprendere tale ufficio nel can. 398.

73. Ripetiamo che le pie donne, anche vestite in abito religioso, non han parte nelle processioni liturgiche, ma debbono seguire: quanto ai *fanciulli*, la cosa è tollerata (cfr. Rit. Rom.: de comm. infir.), purchè essi non procedano dopo la croce del clero. Anche se abbiano vessilli benedetti, non hanno diritto a seguirla. I seminaristi però, anche non tonsurati, come chierici *iure*, vengono dopo la croce del clero.

74. Le candele e lampade elettriche sono vietate su l'altare, sui gradini, e su quanto fa corpo con esso, specie durante l'esposizione del Santissimo: possono adibirsi solo su candelabri o alle pareti o piedistalli separati dall'altare.

È pure proibitissimo illuminare con lampadine elettriche, anche nascoste al pubblico, l'interno del ciborio o del tronetto d'esposizione.

75. Per guadagnare le indulgenze del mese di giugno, dove non si fa la predica per tutto il mese è necessario che gli otto giorni in forma di esercizi spirituali siano veramente tali, cioè si facciano col metodo consueto, nel luogo, per gli esercizi spirituali.

76. La solennità esterna di una festa, cui interviene numeroso popolo, non può considerarsi come *res gravis* per la celebrazione solenne della Messa votiva pro re gravi del santo festeggiato, se non nei casi per i quali provvedono le rubriche e i decreti.

77. Un canonico, di cattedrale o no, il quale sia anche cerimoniere del Vescovo, non perde le distribuzioni *inter praesentes* quando esercita il suo ufficio, sia in cattedrale che altrove, perchè si osservi il can. 420 § 1, n. 11 e il 412 § 1.

78. Il *lumen Christi* dopo la Messa del Sabato Santo si deve togliere, nè si può rimetter fuori e accendere nella Messa delle tre feste di Pasqua come s'abusa in alcuni luoghi (S. R. C,, 2879, V; 2684, XIX).

79. Nella prima messa di binazione, la purificazione del calice non si deve fare dopo la comunione, come talora si pratica, ma « completo ultimo Evangelio » giusta l'append. del Rituale al tit. de Sacramento Eucharistiae: de Missa bis eodem die celebranda.

80. Dovendo farsi funerali per giorni consecutivi, il tumulo si può lasciare in mezzo della chiesa, sebbene ogni sera si esponga il SS.mo, per dare la benedizione.

81. Celebrandosi l'ufficio dei morti da una confraternita, è bene appropriata l'orazione « *Deus veniae largitor* » e si possono omettere in essa le parole: « propinquos et benefactores ».

82. I confratelli, durante la Messa anche cantata, dell'ufficio e colore liturgico del giorno, e non di requie, non possono all'Evangelo e alla consacrazione accendere le candele e tenerle in mano; essendo ciò proprio, quanto alle Messe festive, solo di quella della Purificazione.

83. Stante l'obbligatorietà della benedizione del fonte nel sabato santo e della sua *rinnovazione* nella vigilia di Pentecoste (S. R. C., 2436 I, 3331, 4005 IV, ecc.), deve estendersi certo anche a questa *rinnovazione* il prescritto del c. 462, 7°, che cioè è funzione riservata al parroco, sebbene ivi il Codice parli solo della benedizione del sabato santo, e taccia affatto, qui o altrove, di detta rinnovazione: la ragione è chiara; in forza del can. 2 il Codice non ha tolto col silenzio la obbligatorietà della rinnovazione; ed essendo questa appunto rinnovazione, ossia ripetizione, godrà dei privilegi e qualifiche della precedente. I rettori di chiese non curate, che pure hanno il fonte, a norma del c. 774 § 2, in tanto possono procedere a tale rinnovazione, in quanto sia stato loro espressamente concesso di fare la benedizione nel sabato santo.

NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO

Il prof. Vincenzo del Giudice dell'Università di Macerata, ci dà in poche pagine un utilissimo elenco degli scritti finora pubblicati sul Codice (1), disposto con bell'ordine in sei punti: I. Promulgazione del Codice; II. Edizioni del C.; III. Studi introduttivi, riassuntivi e trattazioni generali; IV. Trattazioni speciali; V. Il C. e la legislazione secolare e particolare; VI. Il C. nelle discipline ausiliarie. L'elenco comprende solo l'indicazione bibliografica senza qualifiche (ringraziamo l'A. per l'eccezione fatta a favore dell'*ottimo sunto* del *M. E.*); ma l'A. promette di dare delle opere più interessanti un di-

(1) *Saggio di bibliografia del C. I. C.* in « Archivio Giuridico », volume LXXXV, fasc. II. (Anche separatamente, in-8°di p. 16. Desclée, L. 4,50).

stiuto esame in seguito. Non è a dire con che desiderio l'attendiamo. Per ora lo vediamo esprimere in maniera alquanto pessimistica il suo giudizio d'insieme: «Non si può affermare che all'abbondanza corrisponda una effettiva ricchezza dottrinale, perchè, intorno ad opere che fanno onore alla scienza canonistica, si aggruppano tante altre le quali o *sono inutili, o son piene d'inesatiezze e di errori, o servono soltanto alla pratica quotidiana.* Ciò dipende, a parer mio, da una certa trascuratezza o leggerezza con la quale da qualche tempo si studia il diritto canonico e per la quale spesso si preferisce l'argomento grosso e complesso, e magari la trattazione comprensiva dell'intera materia o di un istituto fondamentale, *anche quando non si sia pronti ad un adeguato svolgimento, al tema ben delimitato, ma nello studio del quale si richiegga l'indagine lunga e paziente e debba provarsi l'abilità costruttiva dello studioso...* Si desidera in generale maggiore serietà e severità di ricerche; un freno maggiore nella mania compilazionistica e raffazzonatrice». Forse un criterio del pari severo (sebbene in grado molto minore) il lettore ha intraveduto nel modo con cui anche noi abbiamo presentato varie opere in questo Notiziario; le parole dell'egregio professore ci fanno sperare che anche in ciò il *Monitore* segua la giusta via, avendo unicamente in vista il valore scientifico e la vera utilità delle opere che esaminiamo; ossia il vero interesse del *lettore* pel quale *solo* studiamo e scriviamo.

Una categoria di opere che il Del Giudice sembra trascurare del tutto sono i Concili e sinodi, mentre ci sembra intuitiva l'importanza che hanno, come già dicemmo. Ne scegliamo anche questa volta due splendidi esemplari: l'uno è il Concilio Plenario siculo, che, riveduto con eccezionale quanto opportuna sollecitudine dalla S. C. del Concilio, esce oggi alla luce in edizione veramente magnifica per carta e tipi e nitidissima per correzione, ad opera della Tipografia Poliglotta Vaticana (1). Tale splendore esterno è pienamente conveniente alla sodezza, bontà, opportunità della contenenza, come la pongono in rilievo le due belle lettere di elogio da parte del S. Pontefice e della stessa S. C. — Ispirandosi forse, più che al can. 290, alla *veneranda antiquitas*, la serie dei canoni, articoli, capi e titoli, è disposta in quattro parti: *de fide catholica, de morum disciplina, de cultu divino, de bonis ecclesiasticis:* ciascun capitolo comincia dal ricordare e inculcare le norme del diritto comune desumendole nitidamente dal Codice nel loro proprio testo: seguono poi le disposizioni conciliari, che formano in tutte una serie di appena 256 canoni, che imita in tutto, non solo nel nome, ma pur nella struttura e brevità, le prescrizioni del Codice. Queste ultime in genere non ne ricevono vera interpretazione nel senso dottrinale, ma opportuna applicazione pratica, assai più determinata e ristretta, sicchè i parroci, ai quali principalmente son rivolte le norme conciliari, sanno subito, checchè ne sia del diritto comune, quello che nel caso concreto debbono fare o omettere. Non si ha dunque qui, come in alcuni sinodi diocesani recenti, una selezione o raffazzonamento dei canoni del Codice, che nulla o ben poco dice in più di questo, ma una serie di

(1) *Concilium Plenarium Siculum.* Panormi, a. 1920 habitum C. Card. de Lai S. P. Legato a latere Praeside. Roma, 1920. In-8° gr. di p. 105. L. 5.

norme prudenziali, ciascunadelle quali forma legge, subordinata sì, ma del tutto distinta, con vita e contenuto proprio, da quella del diritto comune, aggiungendo una vera somma di sapienza pratica alla prescrizione universale. A ragione la lettera della S. C. del Concilio ne fa rilevare l'aggiustatezza alle odierne condizioni sociali, specialmente della Sicilia: basterebbe a dimostrarlo, il titolo III della I Parte «de incremento et praeservatione fidei» specialmente contro la propaganda protestante; il IV della II « de disciplina laicorum», ove nulla è dimenticato, nè le cartoline illustrate, nè le associazioni a delinquere, nè le varie forme dell'azione sociale. Certo non tutte, ma la più gran parte di queste norme, farebbe davvero oggetto di proficue «istruzioni» anche pei fedeli di altre regioni.

Il Sinodo Pisano (1) invece segue più strettamente l'ordine nuovo del Codice, con la sua divisione in due parti, *de Personis*, *de Rebus*, cominciando col *de obligationibus clericorum* in genere e terminando col *de fidelium oblationibus*. Le prescrizioni del Codice (press'a poco can. 124-1530) vengono nella loro sostanza amalgamate con gli articoli del sinodo, che sono ben 1110, e tutti relativamente di maggior ampiezza che i canoni. Si ha così il vantaggio d'una legge *unica* per tutto il clero diocesano. Non occorre certo che ci fermiamo a rilevare la somma prudenza pastorale che risplende in queste norme, concepite con chiarezza e risolutezza, non disgiunta però da una simpatica modestia e dolcezza d'espressione: vi sono assai più gli *adhortamur* che gli *iniungimus*. Sembra quasi di scorgere sul lavoro il buon pastore che si sforza di disegnare l'ordinamento *ideale*, e pur pratico, secondo cui vorrebbe disposto il progresso dell'edificio della sua Chiesa. Le appendici recano notevoli formulari, questionari e regolamenti, tra i quali segnaliamo l'VIII per gli archivi, l'XI per l'igiene e sicurezza delle chiese e in ultimo un gruppo di mirabili istruzioni pie al clero scritte con quella efficacissima «cordis eloquentia» piana ed arguta, intimamente spirituale e schiettamente moderna, nella quale il pio e dotto Arcivescovo è impareggiabile maestro.

Ancora un *abregé* del Codice. Lo fornisce il can. Laurent, in forma di direttorio o catechismo (1) quasi laconico nella forma, ma assai copioso per le minute sottodistinzioni in cui sminuza, domanda per domanda, il suo argomento. La divisione in tre parti, «la disciplina sacramentaria», la « disciplina pastorale » (culto, istruzioni, associazioni, funeralia, questue, beni temporali, registri), «la disciplina ecclesiastica» (obblighi, rapporti gerarchici) è forse un po' arbitraria, tanto è vero che non si intendono i titoli senza percorrere prima i sottotitoli; ma lo scopo principale, di metter subito sott'occhio la sostanza e l'intento dei canoni interessanti il pastore d'anime, completandoli con le disposizioni analoghe delle S. Congregazioni

---

(1) *Pisanae Ecclesiae Synodus XI*, Petro S. R. E. Card. Maffi Archiepiscopo, celebrata dieb. 29-30 sept. et 1 octob. a. D. 1920. Torino, Soc. Editr. Internaz. (Corso Reg. Margherita, 174). In-8° gr., p. 391. Accedit: Card. P. Maffi, Letture al Clero nelle Adunanze del Sinodo, Ibid., p. 66. – Lire 30.

(1) *Directoire pratique pour le Clergé d'après le nouveau Code canonique*. Paris, Téqui, 1920. In-12°, p. 267. Fr. 5.

più attinenti alla pratica, ci sembra bene attuato; e forse meglio se ne otterrà l'effetto con questo opuscolo che con certe altre esposizioni, anche più voluminose.

Non abbiamo questa volta, commenti di insieme, e tanto meno di valore scientifico, da recensire. Quanto a *istituzioni* ci si porgono due volumi: uno di mons. SOLIERI, Uditore della Rota Romana, l'altro del P. Vermeersch, S. J. Il primo porta il titolo di « Institutiones Juris Ecclesiastici » e dalla prefazione apprendiamo che deve constare di due parti: una *Juris Publici Ecclesiastici*; l'altra *Juris Canonici*. Sebbene nulla l'accenni (ed è certo una svista, ma ben grave) nel frontespizio, dobbiamo avvertire che il presente volume non offre che la sola prima parte, cioè il diritto pubblico ecclesiastico, materia certo importantissima, e che la S. C. degli Studi ha espressamente prescritto come previa e, in ordine di tempo, prima esposizione del diritto ecclesiastico; ma nella quale il Codice, di voluto proposito, non è entrato affatto. Quindi in questa prima parte, che sola ci offre, sebbene egregiamente concepita e attuata, l'illustre Autore non ha avuto molto da modificare dalla precedente edizione ante Codicem, nè noi potremmo aggiungere alcunchè agli elogi che a suo tempo ne furono fatti dal periodico (1).

Difficilissimo compito ci si presenta il riferire sul primo volume dell'*Epitome*, cui ha posto mano con l'aiuto del P. Creusen, il P. VERMEERSCH: difficile, perchè l'opera esce grandemente dalle linee consuete; la si direbbe quasi lavoro d'un solitario, che vi condensa in righe concise, tutte ponderatissime, spesso anche gravissime di conseguenze, il frutto di lunga riflessione e di geniale ragionamento, che lo trae a conclusioni non di rado in urto con quelle proposte da altri e già quasi accettate; nè d'altra parte è facile nè grata impresa decidere fra le due tendenze. Ci limiteremo per ora a caratterizzare la nuova, che certo non manca di bei pregi. Il P. Vermeersch (cfr. p. 21) ripone la mente e l'intenzione del Codice nel proposito di ampliare al possibile la libertà del foro *interiore* anche in confronto con le leggi passate: « hac mente — scrive — Codex compositus videtur, ut multa facilitate et libertate data, usus fori *interni* omnibus planior atque expeditior evadat, ut quidquid odiosum sapere possit ab hoc foro exsulet ». Perciò sovente lo vediamo riprendere coloro che interpretando il Codice col vecchio diritto, con la pratica consuetudinaria, « beneficium datae legis nobis adimere videntur ». Sì totale distacco del nuovo dal vecchio diritto, anche se lo si restringe all'uso del foro interno, come l'A. vuole, porta certo a gravissime differenze nell'interpretazione dei canoni: non tocca a noi invero giudicare del metodo: talvolta però ci sembra che l'interpretazione si prevalga troppo della lettera, e applichi troppo strettamente il canone « contra eum qui legem dicere potuit apertius, est interpretatio facienda ».

Per portare un esempio, vediamo con dispiacere negli addenda, p. V, n. 498, a proposito della risposta della Commissione Pontificia circa le confessioni delle religiose, il P. Vermeersch prevalersi di una mera omissione o meglio d'un sottinteso, per supporre

(1) *Institutiones Juris Ecclesiastici*. Editio altera aucta et emendata. Romae, F. Pustet 1921. In-8° picc., p. 360. L. 15.

quasi cambiato lo stesso diritto del Codice: scrive infatti « Cum Commissio in resp. 24 nov. 1920 ad c. 522 *non adhibeat* verba " si adeat " non videtur improbabilis (!) sententia eorum (?) qui putant valere confessionem factam apud sacerdotem pro mulieribus approbatum, *etiam si consulto advocatum* ». Chiunque abbia presente il testo del canone, quello della domanda e quello della risposta, non ha bisogno d'altra spiegazione per intendere che qui *si accede*. Il lettore però non prenda abbaglio. Ciò non vuol dire certo che noi rigettiamo in genere questo metodo e molto meno le conclusioni dell'Autore: riconosciamo anzi volentieri che la sua *Epitome* è un contributo prezioso, forse *il più prezioso* che si sia arrecato fin qui allo studio sostanziale del Codice: le sue conclusioni fanno tutte *pensare*, mentre moltissime sorprendono e richiedono immediato l'assenso come una geniale rivelazione. Non è impresa da pigliare a gabbo quella che l'A. si è proposta: « canones non mere exscribere vel in pauca referre, sed eosdem proprie dicta interpretatione illustrare et, non dissimulatis difficultatibus, quaestiones eorum occasione subortas dissolvere conabimur ». Ma l'illustre P. Vermeersch non vien meno alla promessa in alcuna parte: con quest'opera sua ormai tutti i commentatori e studiosi dovranno cimentarsi e i troppo facili espositori troveranno bene, qui, esempio e materia per ricredersi (1).

Dei trattati speciali abbiamo anzitutto quello sui diritti e doveri del Vescovo, dell'Ecc.mo Mons. Bevilacqua (1). L'A. stesso ci dice di averlo compilato percorrendo il Codice e raccogliendo per suo uso quanto riguarda i Vescovi e il governo della diocesi. Alle singole disposizioni così raccolte ha premesso la *domanda* cui rispondono; le principali di esse sono anche riprodotte in un copioso indice (p. 306-425). L'ordine seguito è quello stesso del Codice; sicchè il Vescovo ha qui un prontuario facile e completo di tutto quello che più direttamente lo riguarda nel Codice: ch'è precisamente lo scopo pratico avuto in vista dall'Ecc.mo Autore, che, a meglio ottenerlo, ha aggiunto qua e là, ben contraddistinte, come *notanda*, le spiegazioni di qualche commentatore moderno, per lo più il Ferreres. Poichè il Santo Padre stesso, nel Breve inviato all'A. e prefisso in testa al volume, ha lodato il libro come utile prestazione a favore dei Vescovi « praesertim ob perspicuitatem ordinis et rerum » non occorre ai lettori altra presentazione o commendazione nostra.

Mons. D'Angelo ci invia graditissima la nuova edizione della sua opera sui concorsi parrocchiali (2), e ce la presenta come il secondo d'una serie di nove opuscoli che col titolo di « Parroco e Parrocchia nel Codice » formeranno la seconda sezione della sua eccellente Biblioteca canonico-giuridico-pastorale che già abbiamo presentata ai lettori. Ma non solo la veste è rinno-

(1) A. Vermeersch et I. Creusen, S. J. *Epitome iuris canonici* cum commentariis, ad scholas et ad usum privatum. Tomus I: libri I et II C. J. C. Mechliniae, Romae-Dessain, 1921. In-8° gr. p. 392. L. 15.

(1) *De Episcopi seu Ordinarii ex novo Codice J. C. iuribus ac obligationibus.* Romae F. Pustet, 1921, in-8°, 428. L. 30.

(2) *Nomina del Parroco. Esame. Concorso.* Giarre, Lisi, 1921. In-8° di p. 181. L. 6.

vata, bensì tutta la sostanza dell'opera è largamente rifusa, con aggiunte notevolissime, nelle quali siamo grati all'A. della fiducia che accorda al nostro periodico, di cui riporta e fa sue intere pagine. Tutte le innovazioni del Codice, e più ancora la loro interpretazione dottrinale e pratica secondo la giurisprudenza meglio accreditata, vengono qui studiate, con larghissimo sussidio di fonti e di informazioni, che non sappiamo se possano attingersi altrove. Il valore e il pregio dell'opuscolo è quindi più unico che raro.

Vediamo con piacere accrescersi di giorno in giorno la letteratura relativa allo studio comparato del Codice con la legislazione italiana.

Come svolgimento dell'interessante tema si presenta l'opera del cav. CATERBINI (1) che ha per oggetto la esposizione del diritto ecclesiastico italiano in confronto con la legislazione ecclesiastica austriaca tuttora vigente nelle terre redente, e, in parte, col Codice canonico, nelle cose soltanto cui quelle hanno attinenza. Tratta così in una prima parte del carattere di queste tre legislazioni; in una seconda delle relazioni tra Chiesa e Stato; nella terza della costituzione della Chiesa (persone fisiche, persone morali, soppressione), e infine della proprietà ecclesiastica, ove l'ultimo capitolo parla delle imposte e tasse che gravano le persone e gli enti ecclesiastici. Però le sue fonti di informazione non son sempre sicure, e molti giudizi che esprime, son soggetti a cauzione.

(1) Celso Caterbini, *Il diritto eccl. ital. e la legislazione eccl. nelle terre redente.* Vicenza, Galla, 1921; 8° p. 586. L. 12,50.

Molto più consigliabile pei giovani e per le scuole ci sembra l'operetta del dott. C. Badii (1) che, sebbene di compilazione, è condotta però sui migliori autori, con perfetta sicurezza di principî dal punto di vista canonico, tanto desiderata come nel precedente in tutti i trattatisti di parte liberale. Egli l'ha divisa con opportuno criterio in due parti, dedicando l'una alla legislazione dello Stato italiano in materia ecclesiastica, l'altra alla pratica amministrativa beneficiaria. L'appendice offre come dei *paralipomena*, che sarà bene in una successiva edizione inserire ciascuno a suo luogo nel corpo dell'opera.

L'argomento delle tasse che colpiscono gli ecclesiastici e il loro scarso patrimonio è pure svolto a parte, con maggiore ampiezza, esattezza e intuito pratico, da C. PROSDOCIMI, in piena relazione alle ultime riforme (2): premesse alcune brevi nozioni di nomenclatura, tratta partitamente delle tasse di registro, della quota di concorso, della tassa di manomorta, delle tasse comunali, dell'imposta normale sui redditi, dell'imposta complementare, di quella straordinaria sul patrimonio, e chiude con un cenno sui sistemi di esazione. In appendice traccia dei completi quadri dei redditi che può avere un sacerdote semplice, un cappellano, un parroco, un canonico, un vescovo, un impiegato della S. Sede, un vicario spirituale, un capitolo, una fabbriceria,

(1) *Il diritto ecclesiastico italiano secondo dottrina e giurisprudenza: spiegazione pratica.* Firenze, Lib. Ed. Fior. 1921, 8°, p. 309. L. 10.

(2) Celio Prosdocimi, *Tasse e imposte dovute dai rev. sacerdoti e dagli Istituti Ecclesiastici.* Padova, Seminario, 1920. In 8° di p. 82. L. 5 presso l'A. in Thiene (Vicenza).

un seminario, una cassa rurale; non vi manca nè un repertorio dei recapiti, nè un calendario pel contribuente ecclesiastico. Come si vede è materia poco allegra; ma necessaria più che utile a conoscersi. Del resto *ambasciatore non porta pena*; anzi dobbiamo esser grati all'A. di aver messo le cose in tanta chiarezza e evidenza: specie in tale materia, quello dello struzzo è, in ultima analisi, il peggior sistema di difesa!

Delle discipline ausiliarie del diritto canonico, ci restringiamo per ora alla parte morale, riservando ad altra occasione quella liturgica, che pure merita larga menzione. Delle trattazioni generali segnaleremo quelle del FERRERES e del Pighi.

Del primo abbiamo la quarta edizione post Codicem (XI della serie) del noto *Compendium Theologiae moralis* (1). È un'opera ormai affermatasi e consolidatasi in tutti i paesi di lingua spagnuola, e anche altrove: l'edizione è quindi quasi stereotipa, tenendo però diligente conto ai suoi luoghi, delle decisioni autentiche e delle risoluzioni romane emanate fino ai nostri giorni.

Invece è largamente rinnovata la quarta edizione, pubblicata quasi contemporaneamente, dei *Casus conscientiae* del P. Gury rifusa dal medesimo autore, ch'è la prima post-Codicem, e si è quindi dovuta conformare tanto alle innovazioni della legge, quanto al nuovo aspetto già assunto dal Compendium. Oltre a ciò vi sono ampiamente riflesse le nuove condizioni sociali coi loro problemi, specie quanto allo spiritismo, libertà di lavoro e di sciopero, sindacalismo, contratti di borsa, segreto professionale, ecc. Entrambe le opere hanno poi il pregio, estrinseco bensì, ma ai nostri giorni ben considerevole, d'una magnifica esecuzione tipografica (1).

Più interessante e più utile pel nostro pubblico il *Cursus* di Mons. PIGHI, che già preannunziammo, ed ora abbiamo dinanzi in quattro volumi (2), questa volta davvero «ex integro ad Canones Codicis redacta» in guisa da comprendere in modo organico anche gli opuscoli separatamente editi su le censure e il matrimonio. Vale a dire, i bei pregi di chiarezza, solidità e praticità che abbiamo già notati in queste due opere, e la perfetta corrispondenza con le innovazioni del Codice, sono ora a ritrovarsi anche nelle altre parti, specialmente nel trattato *de legibus* a p. 100 e segg. del I vol.: nel *de contractibus* e in genere in tutta l'ardua materia *de justitia* dall'A. egregiamente trattata, non solo nel riguardo teoretico, ma più ancora in quello pastorale, e in tutta la parte *sacramentaria*. Il metodo di esposizione dell'A. è rimasto immutato, come quello che ha subito ormai la prova del fuoco: segnatamente giudizioso è l'uso che il Pighi fa della letteratura più recente circa la materia trattata; lo lodiamo poi incondizionatamente per la sobrietà grandissima in quanto riguarda la cosidetta medicina pastorale (cfr. pagina 165 art. 67 del IV vol.): per cui il suo trattato può senza alcun ri-

(1) *Compendium theologiae moralis*, Barcinone, Subirana, 1921. Due grossi volumi in-8° di circa 1600 pagine.

(1) *Casus Conscientiae propositi a P. I. P. Gury S. J.*, novis aucti. Barcinone, Subirana, due volumi in-8° di oltre 1200 pagine.

(2) *Cursus Theologiae Moralis* ad usum scholarum Theologicarum, editio III. Veronae, Cinquetti, 1921, 4 vol. in-8°. L. 40.

schio essere usato anche dai chierici teologi relativamente giovani, come ve ne sono ai nostri giorni assai più che nel passato.

L'*Epitome* latina che con tanta fortuna fu condotta su l'opera del Ferreres è apparsa testè anche in lingua spagnuola (1) per comodo principalmente dei laici: è infatti noto quanta importanza anche nel diritto civile abbia in Spagna la parte canonica-morale: d'altra parte vi sono ben molti concetti, segnatamente nel trattato *de iustitia*, la cui diffusione è da augurarsi anche da noi fra i laici.

Utilissimo e degno di raccomandazione il succoso compendio che mons. C. CARBONE offre col titolo di *Examen Confessariorum*, quasi parallelo alla *Praxis Ordinandorum* pubblicata due anni fa. È diviso in tre parti: *De sacramento Poenitentiae*, *de confessione*, *de ipso confessario* con brevi appendici pratiche, per cui il libretto costituisce non solo un ripetitorio per l'esame, ma anche un vademecum pel confessore. L'A. ha voluto abbondare nel notare tutte le innovazioni del Codice, e ciò ha prodotto, a parer nostro, una qualche sproporzione, per cui la *materia* del Sacramento, cioè il trattato *de virtutibus* e *de peccatis*, ch'è senza dubbio la parte più importante della morale, è confinata in proporzioni troppo anguste, mentre è quasi del tutto omessa la parte sacramentaria, non ostante le innovazioni del Codice; sicchè in ultima analisi più d'un compendio di teologia morale, ci ha dato uno stringato riassunto della *pastorale* « quoad officium Confessarii ». È molto anche questo, ma non è tutto; e dobbiamo dirlo affinchè il lettore non s'aspetti più di quello che il libretto offre. Per conto nostro ne siamo anzi ben lieti, perchè mal soffriremmo che l'esaminando dovesse prepararsi all'esame su le confessioni, unicamente su tali repertorii, sfuggendo lo studio più ampio e profondo ch'è doveroso fare della materia; e prendiamo volentieri nota che anche l'A. (p. VII) ne è ben persuaso.

Anche qui due opere particolari, di cui conviene tener conto. Anzitutto il *de absolutione complicis et sollicitatione* di A. DE SMET (1). Dal resoconto di altre opere del medesimo A., il lettore già conosce le belle qualità di solidità dottrinale e di minuta praticità che le adornano, e a ragione se le ripromette in questa, che riflette a prima vista le lezioni professate in classe. Sul primo caso sono più brevi, mentre sul secondo verte quasi tutto intero l'opuscolo; trattando prima del delitto stesso, dell'obbligo di denunzia, del processo, e del delitto di falsa denunzia. Riguardo alla conciliazione dei can. 894 e 2363 non abbiamo ben compreso se il De Smet vede nella falsa denunzia *ad superiores* e *ad judices* due momenti diversi, o se attribuisce la diversa dicitura della legge alle due fonti diverse dei canoni, come sembra più probabile secondo quanto leggesi a p. 81. Sono del resto preziose e ottimamente concepite le norme pratiche da lui suggerite nei singoli casi; in appendice (p. 97 ss.) ha poi raccolti i documenti e testi relativi allo scabroso argomento. Altro impor-

(1) *Epitome del Compendio di teologia moral* por el P. J. Ferreres. Barcelona, Subirana 1921, in-16° allung. p. 790. Pes. 10,50.

(1) Brugis, Beyaert, 1921. In-8° di p. VIII-129.

tantissimo *tractatus doctrinalis et moralis* è quello dedicato dal P. Vermeersch al VI precetto (1), opera non solo di scienza, ma anche di apostolato. Precede un'ampia introduzione antropologica, ove la parte lubrica è appena ridotta a cenni schematici, mentre tutto il resto si può leggere con utilità «absque deceptionis periculo et verecundiae detrimento»: ivi si studia e si risolve, nel senso ormai comune anche a quasi tutti gli studiosi di medicina legale, la questione dell'impotenza feminea riguardo al matrimonio; anche la *mulier excisa* è cioè abile per questo. Segue una parte dottrinale apologetica e pedagogica, ove si tratta *de virtute castitatis* e *de castitatis cultura:* interessantissima (p. 180 ss.) la questione dell'insegnamento sessuale, ch'egli riduce ormai alla questione del grado, modo e tempo opportuno per impartirlo: le sue belle conclusioni andrebbero qui trascritte per intero. La seconda parte, casuistica, è quella più attinente alla morale, tanto coniugale che extraconiugale. Si può dire qui fornita la prima trattazione veramente scientifica e moderna di questa parte così necessaria della pastorale: scientifica, in quanto si propone per primo «directam demonstrationem tentare «rei, quam probatissimi scriptores «veram... sentiunt, magis tamen «auctoritate sua fulciunt, quam «plene probant, dum ad rationes «extrinsecas tantum *periculi alu-* «*cinationum vel abusionum*, con-«fugiunt»; moderna, in quanto vi sono messe sapientemente a profitto tutte le risorse delle recenti indagini fisiologiche e psicologiche. La dimostrazione della intrinseca malizia di ogni specie di lussuria, quale è pienamente data nelle tesi VI-XI, è veramente cosa nuova e magistrale. Certo la natura dell'argomento non ci permette di entrare in altri particolari; ma è però nostro dovere segnalare quest'opera egregia e consigliarne lo studio ai confessori, che vi troveranno anche una miniera di saggi suggerimenti per raffrenare e curare efficacemente le piaghe morali più frequenti e che sembrano più ribelli a ogni trattamento. Sotto questo rispetto principalmente affermavamo che l'opera non è solo di scienza, ma di fecondo apostolato.

Il punto che abbiamo sopra specialmente accennato nell'opera del Vermeersch circa l'impotenza, ha un riscontro nella breve monografia che il civilista avv. VIGLINO ci invia: «Di una qualità essenziale dell'impotenza al matrimonio» (1) in cui commentando l'art. 107 del cod. civ. viene a difendere contro il prof. Magnanimi, la tesi medesima del P. Vermeersch che l'impedimento matrimoniale sorge solo dall'*impotentia coeundi*. Forse i due scrittori, il canonista e il civilista, si ignorano a vicenda: è quindi utile segnalare il loro sostanziale consenso; d'altra parte nell'opuscolo del Viglino, in occasione di alcune intempestive allegazioni bibliche del suo avversario, troviamo esposta e vagliata con più profondità la ragione del matrimonio come unione sessuale secondo il concetto biblico e della Chiesa, sebbene non tutte le affermazioni del V., in proposito, ci sembrino ugualmente perentorie.

(1) *De castitate et vitiis contrariis;* ed. altera. Romae, Univ. Gregoriana, 1921. In-8° gr. di p. XII-424. L. 20.

(1) Milano, Soc. Ed. Lombarda, 1921, L. 2.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Chiese aperte al pubblico: poteri del Rettore. — La destinazione permanente all'uso pubblico e l'esercizio non interrotto del culto da parte della popolazione sono sufficienti ad attribuire ad una chiesa il carattere di soggetto di diritto.

A parte la ricerca se questo ente appartenga allo Stato o al patrimonio ecclesiastico *stricto sensu* o alla Chiesa. si tratta di un ente autonomo legittimamente rappresentato a tutti gli effetti dal Rettore della chiesa. Il Rettore può compiere senza la preventiva autorizzazione governativa tutti gli atti attinenti alla conservazione del patrimonio, proporre l'azione di rivendicazione o quella *negatoria servitutis*. (Cassazione Roma, 10 giugno 1920; *Giurispr. It.*, 1920, I, 1, 516).

Locazione di beni stabili stipulate dal beneficiato. — La Corte d'appello di Torino con sentenza 5 gennaio 1920 (*Cont. Eccl.*, 1920, p. 42) ha ritenuto che non è applicabile ai beneficiari l'art. 493 cod. civ., a termini del quale le locazioni fatte dall'usufruttuario per un tempo eccedente i cinque anni, in caso di cessazione dell'usufrutto, durano per il solo quinquennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto. Conseguentemente le locazioni di beni stabili stipulate dall'investito di un beneficio parrocchiale con durata non oltre i nove anni non possono venir ridotte al quinquennio in corso nel caso di cessazione dell'usufrutto per morte dell'investito.

Invariabilità della congrua. — La Cassazione di Roma con sentenza 15 maggio 1919 (*Cont. Eccl.*, 1920, pag. 12) ha ritenuto che il caro della vita e l'aumento delle imposte determinati da eccezionali circostanze della vita pubblica non possono considerarsi quali cause permanenti di diminuzione del patrimonio parrocchiale da giustificare l'aumento dell'assegno al coadiutore e il rimborso per il cresciuto onere tributario.

Impotenza. — È causa di nullità del matrimonio tanto l'*impotentia coeundi* quanto *l'impotentia generandi* non determinata da quella *coeundi*.

Per l'impotenza *manifesta*, a sensi dell'art. 107 codice civile, si deve intendere non solo l'impotenza *esterna*, e cioè quella riconoscibile dallo stato esteriore e apparente della persona, ma anche quella *interna*, anticamente detta *occulta*, purchè evidentemente e chiaramente accertabile e dimostrabile (Corte appello Roma, 25 marzo 1919; Cass. Firenze, 3 maggio 1920, la quale annullò la sentenza contraria 30 maggio 1919 della Corte di appello di Venezia; *Foro Ital.*, 1919, t. I, 955, 1920, I, 404).

Matrimonio civile: errore. — La Corte di appello di Bologna con sentenza 19 aprile 1920 (*Giurispr. Ital.*, 1920, I, 2, 200) ha ritenuto che soltanto l'errore sulla identità personale del coniuge dà luogo all'azione di nullità del matrimonio per mancanza di consenso, non già l'errore sugli attributi e sulle qualità morali della persona, quale sarebbe l'errore sullo stato di verginità della sposa. — Questa decisione è stata tenuta ferma dalla Cassazione di Roma con sentenza 10 giugno 1920 (*ivi*, I, 1, 523).

— Non è motivo di nullità del matrimonio l'essere uno degli sposi affetto da infermità trasmissibile per ereditarietà o contagio, come l'epilessia, la tubercolosi, la sifilide (Corte appello Milano, 25 febbraio 1920; *Giurispr. Ital.*, 1920, I, 2, 98).

Spese di culto a carico dei Comuni: effetti dell'iscrizione trentennale in bilancio. — *a*) Il Consiglio di Stato, Sez. quarta, con decisione 7 novembre 1919 (*Giurispr. Ital.*, 1920, III, 24) ha ritenuto che la presunzione di obbligatorietà di una spesa inscritta da oltre trent'anni nel bilancio comunale cessi quando, compiuto il trentennio, l'iscrizione stessa sia interrotta notoriamente e senza reclamo per diversi anni.

b) Contrariamente alla massima sinora adottata in sede amministrativa, con Regio decreto 26 febbraio 1920 (*Giurispr. Ital.*, 1920, III, 66) è stato ritenuto che non si può distinguere tra obbligatorietà della spesa agli effetti amministrativi e obbligatorietà agli effetti giudiziari; che l'avere un Comune corrisposto per oltre trent'anni alle chiese del suo territorio determinati sussidi per spese di culto, non stabilisce il carattere obbligatorio della corresponsione neppure nei limiti di una presunzione all'effetto amministrativo di legittimare la continuazione della medesima fino a che il Comune non ottenga in giudizio la dichiarazione dell'inesistenza del vincolo obbligatorio.

Perciò giustamente la Giunta provinciale amministrativa rifiuta di iscrivere d'ufficio le dette spese se il Consiglio comunale le abbia radiate dal bilancio.

Con detto decreto, pronunziato in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, è stato respinto il ricorso che sessanta chiese di Napoli avevano presentato in via straordinaria al Re contro la radiazione dal bilancio del Comune di Napoli di sussidi per spese di culto, sussidi che la Giunta amministrativa non volle reiscrivere d'ufficio a termini dell'art. 219 legge comunale e provinciale.

Rinnovazione trentennale dei titoli di credito. — Anche in mancanza dell'atto ricognitivo il creditore di un'annua rendita può opporre al nudo proprietario del fondo gravato, che eccepisca la prescrizione trentennale, i pagamenti delle annualità fatte dall'usufruttuario nel corso del trentennio. (Cass. Palermo, 16 dicembre 1919; *Foro Ital.*, 1920, I, 266).

Legati per l'anima. — Non è vietata la disposizione specifica a favore dell'anima quando si disponga delle proprie sostanze a favore di un ente capace di succedere per suffragare con Messe l'anima propria o dei propri congiunti. (Cass. Roma, 11 marzo 1916 e 26 febbraio 1920; *Giurispr. Ital.*, 1920, I, 1, 274).

È valida l'istituzione in erede di una parrocchia coll'onere della celebrazione di Messe a suffragio dell'anima del testatore, se sia stata volontà del medesimo di procurare alla parrocchia un vantaggio, oltrechè spirituale anche economico, con l'apprestarle il mezzo di adempiere, con le rendite dei beni, alla principale e più essenziale funzione di culto, cui essa è tenuta. (Sent. cit., 26 febbraio 1920; Cass. Roma).

È valido il legato di rendita perpetua a favore di persone fisiche specificate (Rettore *pro tempore* di una chiesa) con l'obbligo di celebrare Messe di suffragio ad un determinato altare (Corte appello Catania, 22 dicembre 1919; *Giurispr. Ital.*, 1920, I, 2, 104).

Assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Sacerdoti. Religiosi. — Le istruzioni ministeriali per l'applicazione del decreto-legge 21 aprile 1919 contengono queste norme:

1° *Pei ministri del culto.* — Questi di regola dipendono da un datore di lavoro, almeno per una parte delle loro funzioni spirituali, e dallo stesso datore di lavoro sono retribuiti (Mense vescovili, Capitoli, parrocchie, fabbricerie, fondo per il culto, vicariati); trattandosi però di impiegati od assimilati, l'assicurazione non è obbligatoria se la retribuzione ragguagliata a mese supera lire 350.

In questo limite non devono essere compresi i compensi variabili percepiti per determinate funzioni religiose affidate singolarmente da persone o da famiglie, perchè per questa parte i sacerdoti rivestono il carattere di professionisti indipendenti.

Così pure quei sacerdoti che non ricevono stipendio dagli enti ecclesiastici, ma godono solo del compenso variabile e personale sovra detto, pur usando dei mezzi che gli enti ecclesiastici mettono a loro disposizione, non sono obbligati all'assicurazione perchè indipendenti.

I Parroci, essendo indipendenti, non sono obbligati all'assicurazione.

A termini dell'art. 30 del decreto-legge 21 aprile 1919 possono costituirsi una pensione con versamenti volontari i lavoratori indipendenti il cui guadagno annuo accertato o presunto non superi lire 4200.

Non è ancora stato risolto il dubbio se i Parroci potrebbero valersi di tale facoltà.

2° *Quanto ai religiosi.* — A termini delle accennate istruzioni ministeriali sono soggetti all'assicurazione:

a) I religiosi occupati in lavori, pur non essendo il loro lavoro direttamente ad essi retribuito, ma alla congregazione religiosa alla

quale appartengono. Tali sono i frati e le monache negli istituti ospitalieri, nelle scuole pubbliche o private, nella sorveglianza e governo di operaie degli stabilimenti industriali, nei laboratori a scopo educativo o speculativo. Datore di lavoro sarà per essi l'istituto, la scuola, l'industriale o chi fornisce il lavoro;

b) le comunità religiose che si dedicano ad una qualunque industria o commercio a scopo di lucro, perchè non differiscono dalle cooperative di produzione e lavoro;

c) i religiosi che prestano individualmente l'opera loro presso terzi, la cui retribuzione viene corrisposta alla loro congregazione, quali, ad esempio, le suore infermiere nelle famiglie private.

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI PARTICOLARI DEL S. P. — Con lettera del 24 febbraio 1921 (*A. A. S.*, XIII, 218) il S. P. ha decretata la riapertura del Collegio Ruteno presso la chiesa dei SS. Sergio e Bacco in Roma, dotandolo di nuovo generosamente. — Con decreto della S. C. di Pr. Fide del 30 maggio 1921 ha eretto un seminario svizzero per le Missioni estere nel collegio di Betlem presso Immensee nel cantone di Lucerna (ib. 386).

Con decreti della S. C. dei Religiosi del 10 aprile ha approvato le costituzioni delle « Figlie della Carità del Prez.mo Sangue » di Nocera dei Pagani, definitivamente; quelle delle Figlie dell'Immacolata, di Reggio, per un settennio; con altro dell'8 maggio, le cost. delle Suore di S. Giuseppe, di Torino; con altro del 17 luglio ha concesso il decreto di lode alle « Missionarie zelatrici del S. Cuore » di Roma. — Con decreto della S. C. di Prop. Fide, ha approvato definitivamente le costituzioni del Sodalizio Claveriano (18 dic. 1920), dell'Ist. di S. Francesco Saverio di Parma e dei Figli del S. Cuore per le missioni africane di Verona, istit. da mons. D. Comboni (6 genn. 1921), nonchè dei Padri Bianchi di Lione, istit. dal card. de Lavigerie (21 aprile).

Ha poi concesso per breve il titolo di Basilica minore al santuario della B. V. della Misericordia di Macerata (21 aprile); alla cattedrale di Kowno in Lituania (26 id.), a S. Stefano di Lavagna in dioc. di Chiavari (16 maggio), alla cattedrale di Lima, nel Perù (23 mag.), a S. Domenico maggiore di Napoli (25 mag.), alla catt. di Burgos, in Spagna (2 luglio), alla chiesa di S. M. delle Grazie in Follina, dioc. di Ceneda (10 agosto) e al santuario della Verna presso Bibbiena (23 agosto).

Mediante decreti della S. C. dei Seminari e delle Università ha eretto

canonicamente la facoltà teologica nell'università di Varsavia, con potestà di conferire i gradi accademici (4 aprile 1920); l'università cattolica di Lublino, approvandone gli statuti per un triennio di prova (25 luglio 1920); l'università cattolica del S. Cuore in Milano (25 dicembre 1920). Cfr. *A. A. S.*, XIII, 319-321.

LETTERE PONTIFICIE. — Sono state pubblicate fra le altre le seguenti lettere del S. P.: 20 *gennaio*, all'Episcopato Siculo in lode del Concilio Provinciale celebrato a Palermo (ib. p. 307); 1 *aprile* 1921, al vescovo di Losanna e Ginevra lodando il proposito di festeggiare il IV centenario della nascita del B. Pietro Canisio S. J. (ib. p. 220); 27 *apr.*, all'Episcopato Irlandese esortandolo a trovare un terreno d'accordo per far cessare la guerriglia civile, e lodando il proposito di raccogliere fondi per le vittime di essa, concorrendovi con l'invio di di L. 200.000 (p. 256); 10 *giugno*, al P. Beda Jarrett, O. P., lodando il proposito di fondare un collegio di studi a Oxford (ib. 377); 29 *giugno*, al card. Schulte, arciv. di Colonia, circa la fondazione di un istituto di filosofia cattolica in quella metropoli (p. 423); 16 *luglio*, importantissima lettera all'episcopato polacco, ove esorta il clero a non immischiare nelle competizioni politiche e nazionali l'autorità del loro ministero, che deve essere del tutto spirituale (p. 424); 20 *luglio*, al P. Murray, generale dei Redentoristi, nel 50° anno dalla proclamazione di S. Alfonso a Dottore della Chiesa, esaltandone la figura, la dottrina e specialmente la tenera pietà, che sparge nelle sue opere e nel suo istituto tanti salutari frutti anche ai dì nostri (p. 426); 19 *sett.*, al card. Vannutelli, circa le feste in onore di Pier Luigi da Palestrina, inculcando di nuovo le savie norme emanate da Pio X circa la musica sacra (p. 473).

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Sono state pubblicate solo ultimamente le bolle di erezione delle nuove diocesi di *Santa Rosa de Osos*, in Colombia, dismembrata da Antioquia, il 5 febbraio 1917 (*A. A. S.*, XIII, 457); di *Lafayette* negli Stati Uniti, dismembrata da New-Orleans, l'11 gennaio 1918 (ib. 461); di *Nazareth* e di *Garanhuns* nel Brasile, entrambe dismembrate da Olinda-Recife, il 2 agosto 1918 (ib. 463, ove pure è cambiato il nome della diocesi di Floresta in quello di *Pesqueira*). Inoltre sono state recentemente create: la nuova diocesi di *Lodz*, dismembrata da Varsavia, il 10 dicembre 1920 (ib. 249); la nuova diocesi di *Bello-Horizonte* nel Brasile, dismembrata da Marianna, l'11 febbraio 1921 (ib. 336); la nuova diocesi di *Alajuela*, dismembrata il 16 febbraio 1921 da *S. Giuseppe di Costarica*, che viene eretta ad arcidiocesi, creandosi inoltre nel suo territorio, il nuovo vicariato apostolico di *Limon* (ib. 252); la nuova diocesi di *Meissen* in Germania, ripristinata il 24 giugno mediante la soppressione dei re-

lativi vicariato e prefettura apostolici di Lusazia e Sassonia (ib. 409); e infine, 30 luglio, per dismembrazione da Colonia, la nuova diocesi di *Eupen Malmédy*, nel territorio distaccato pel trattato di Versailles dalla Germania e attribuito al Belgio; però la nuova diocesi viene per ora unita « aeque-principaliter » a quella di Liegi (ib. 467). Con decreti concistoriali del 25 aprile la diocesi di *Bressanone* è stata separata dalla provincia eccl. salisburgense, e assoggettata immediatamente alla S. Sede (ib. 226); 30 id., alla diocesi di *Prince-Albert* nel Canadà è stato aggiunto il titolo di *Saskatoon* (ib. 227); 27 id., il comune di *Vallecorsa* è stato trasferito dalla dioc. di Gaeta a quella di Veroli (ib. 255); 20 maggio, sono stati distaccati dalla diocesi di *La Paz* in Bolivia due paesi e attribuiti al nuovo vic. ap. de Beni (ib. 309); altre rettifiche di confine sono state fatte (8 luglio) tra Lilla e Arras (382); (28 id.) tra Praga e Budweis (ib. 433); (2 ag.) tra Tiraspol e Jassy (434); tra Monaco e Augusta in Baviera (476).

Si è creata anche una nuova abbazia benedettina *nullius*, quella di *S. Pietro di Münster*, entro il territorio della diocesi di Prince-Albert e Saskatoon, eretta con bolla del 6 maggio 1921 (ib. 290); viceversa la prelatura *nullius* di *Rio-Branco* nel Brasile è stata soppressa con bolla del 13 maggio, o meglio, unita all'abbazia di S. M. di Monserrato presso Rio Janeiro (ib. 370).

Abbiamo pure alcuni nuovi vicariati e prefetture apostoliche: il vic. di S. *Leone delle Amazoni*, eretto dalla omonima pref. con breve del 22 febbraio 1921 (ib. p. 294); la pref. di *S. Gabriele dell'Addolorata nel Marañon*, id. 27 id. (p. 295) entrambe nel Brasile; la pref. di *Tierradentro*, in Colombia, (13 maggio) in territorio già della arcidioc. di Popayan (ib. 374); i due vic. di *Bamako* e di *Ouaghadougou* (2 luglio) sorti per sdoppiamento del soppresso vicariato del Sahara (ib. 376); i vic. di *Ngan-hoei* e *Kiang-sou* in Cina, (8 ag.) sorti per sdoppiamento del soppresso vic. di Nankin (ib. 469). Viceversa il vicariato dell'*Anhalt* in Germania è stato soppresso il 10 marzo e il suo territorio incorporato nella diocesi di Paderborn (ib. p. 296).

Rettifiche di confine con scambio di territorio si sono decretate tra Kassai e *Koango* in Africa: 16 marzo (p. 297); tra il vic. di Leopoldsville e la pref. di *Matadj* nel Congo: 31 mag. (p. 354); tra il Ce-li e lo *Sciam-tom* in Cina: 3 giugno (p. 415); tra il Teffé e l'alto *Solimões* nel Brasile: 31 agosto (p. 484). Va pure notato il cambiamento di nome del vic. di Fu-kow in Cina in quello di *Yii-Kiang:* 1 giugno (p. 442).

Per l'appello e concilio prov. il vesc. di *Monaco Princ*,, imm. sogg. ha scelto il metrop. di Aix.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE. — Sono stati pubblicati i seguenti decreti della S. C. dei Riti:

Introduzione di cause: 20 marzo 1921, della S. d. D. *Maria Aikenhead*, Fondatrice delle Suore Irlandesi della Carità (n. 19 gen. 1877: m. il 22 luglio 1858 in Dublino), postulatore mons. Ugo Descuffi, della Cong. di Propaganda Fide (ib. p. 234); 24 maggio, della S. d. D. *Maria di Gesù* Deluil-Martiny, Fondatrice delle Figlie del S. Cuore di Gesù (n. 28 mag. 1841, trucidata a Marsiglia il 27 febbraio 1884) postulatore il P. Giulio Saubat, dei Sacerdoti del S. Cuore, di Betharram (ib. p. 357); id., della S. d. D. *Dan* o *Djàn*, fanciulla tredicenne, uccisa nella persecuzione contro i cristiani in Cocincina circa il 1860, postulatore il P. Eugenio Garnier, del Seminario delle Missioni estere di Parigi (p. 360); 19 luglio, della S. d. D. *Anna M. Antigo*, clarissa di Perpignano (nata ivi nel gennaio 1602, def. il 28 sett. 1676), postulatore il P. Antonio M. Santarelli, dei Minori (ib. p. 446).

Dichiarazione d'eroicità delle virtù: 10 luglio, del ven. *Andrea Ub. Fournet*, fond. delle Figlie della Croce (Suore di S. Andrea) (p. 387); 14 agosto: della ven. Suor *Teresa del Bambino di Gesù*, carmelitana scalza di Lixeul (p. 449).

Conferma di culto: alla ven. *Margherita di Lorena*, duchessa d'Alençon, clarissa (1463-1521); al ven. *Angelo de Scarpettis*, Agostiniano, di Borgo S. Sepolcro († 1306).

NUOVI VESCOVI. — Sono stati eletti: 9 giugno, mons. Felice Cribellati, dei Figli della Div. Provvidenza, vesc. di *Nicotera e Tropea;* 28 giugno, mons. Felice Couturier, vesc. di *Alexandria dell'Ontario* (Canadà); 13 luglio, mons. Francesco Alberti, vesc. di *La Plata* (R. Argentina); 18 luglio, mons. Bernardo Martinez Noval, agostiniano, vesc. di *Almeria* (Spagna); 30 id., mons. Luigi Munoz S. J., arciv. di *Guatemala;* 5 ag., mons. Giuseppe Caruana, vesc. di *Portorico;* 10 ag., mons. Michele Gius. Curley, arciv. di *Baltimora* (St. U.); id., mons. Samuele Stritch, vesc. di *Toledo d'America* (St. U.); 12 agosto, mons. Cristiano Schreiber, vesc. della nuova dioc. di *Meissen;* 26 ag., mons. Settimio Quadraroli, vesc. di *Teramo;* id, mons. Vincenzo Castellanos Nuñez, vesc. di *Tulancingo* (Messico); id. mons. Francesco d'Aquino Correa, arciv. di *Cujaba* (Brasile); 27 id. mons. Angelo Giacinto Scapardini O. P., vesc. di *Vigevano;* id. mons. Pietro Pomares, vesc. di Foggia; 29 id. mons. Edoardo Byrne, arciv. di *Dublino.*

NOMINE PONTIFICIE. — L'E.mo Scapinelli, *Membro della S. C. di Prop. Fide;* l'E.mo Valfrè di Bonzo, della *S. C. dei Riti.*

Mons. Tito Trocchi, *Internunzio Ap. in Bolivia;* Mons. Filippo Cortesi, *Nunzio Ap. nel Venezuela;* Mons. Pietro Benedetti, *Deleg. Ap. di Cuba e Portorico;* Mons. Ernesto Filippi, *id. nel Messico.*

Mons. Riccardo Sanz de Samper, *Maggiordomo,* e Mons. Camillo Caccia-Dominioni, *Maestro di Camera di S. S.*

Mons. Ugo Boncompagni, *Vice Camerlengo di S. R. C.*; Mons. Francesco Moretti, *Uditore Generale della R. Camera Apost.*

Mons. Bonaventura Cerretti, *Nunzio Apost. a Parigi;* Mons. Federico Tedeschini, *Nunzio Apost. in Spagna;* Mons. Roberto Vicentini, *Internunzio in Olanda;* Mons. Lorenzo Lauri, *Nunzio Apost. in Polonia;* Mons. Gius. Petrelli, *id. nel Perù.*

Mons. Giuseppe Pizzardo, *Sostituto della Segret. di Stato.*

Mons. Pietro Fumasoni Biondi, *Segretario,* e Mons. Cesare Pecoranri *Sottosegr. della S. C. di Prop. Fide.*

Mons. Francesco Morano e Francesco Guglielmi, *Referendari di Segnatura;* Mons. Francesco Borgongini Duca, *Pro-segretario della S. C. degli Affari Eccl. Straordin.*; Mons. Pietro Ciriaci, *Sottosegretario* ivi; P. Giacinto Leca O. P., Luigi di S. Francesco di Paola, Pass., *Consultori della S. C. dei Riti;* Mons. G. B. Menghini, P. Arturo Vermeersch e D. Andrea Jullien, *della S. C. del Concilio;* P. Giorgio M. Sauvage, *della S. C. dei Religiosi*; Mons. Gius. Pizzardo, *del S. Ufficio*; P. L. Copéré, *della S. C. Concistoriale*; P. Giac. Garcia, Agostiniano, *della S. C. dei Sacramenti;*Mons. Francesco Moretti, *Consultore delle SS. CC. del Concilio e dei Seminari;* P. Edoardo Schröder S. J.; Doroteo Cornélisse O. F. M., P. Filippo Maroto, *della S. C. della Prop. Fide;* Mons. F. Borgongini, *del S. Officio e di Prop. Fide;* Mons. Fumasoni Biondi, *della S. C. degli Affari Eccl. Straord. e del S. Officio.*

Mons. Francesco Bracci, *Promotore di giustizia in S. R. Rota;* P. M. Enrico Buonpensiere, O. P., *Teologo della Dataria.*

NECROLOGIO. — Due gravi lutti hanno colpito il Sacro Collegio con la morte dell'E.mo Card. *Giorgio Gusmini,* Arcivescovo di Bologna, avvenuta serenamente il 24 agosto, e *Augusto Renato Dubourg,* Arcivescovo di Rennes (Francia), accaduta il 23 settembre. Si veggano i cenni biografici dati rispettivamente in vol. XXVIII, 48 e XXIX, 36 in occasione della loro elevazione alla S. Porpora, avvenuta il 4 dicembre 1915 e il 6 dicembre 1916.

Sono inoltre defunti: 8 aprile: mons. Pietro Berruti vesc. di *Vigevano* e mons. Gugl. Gius. Walsh, arciv. di Dublino; 16 id.: mons. Giorgio Enr. Kirstein, vesc. di *Magonza*; 23 id.: mons. Enrico Gabriels, vesc. di Ogdensburg (St. Un.); 9 magg.: mons. Filippo Sendrea, vesc. di *Calabozo* (Perù); 17 id.: mons. Giorgio Caric, vesc. di *Spalato;* 26 id.: mons. Matteo Harkins, vesc. di Providence; 3 giugno: mons. Emanuele Giulio Marbeau, vesc. di *Meaux;* 6 idem: mons. Giacomo Schwebach, vesc. di *La Crosse* (St. Un.); 17 id.: mons. Gaetano Pizzi, vesc. di *San Severo;* 18 id.: mons. Evangelista Sansoni, vesc. di *Cefalù.*

FATTI DEL TRIMESTRE.

Sui primi di agosto si radunò nuovamente a Parigi il Consiglio Supremo per definire la questione dell'Alta Slesia: non fu potuto ottenere un accordo tra la tesi inglese che asseriva l'indivisibilità economica del bacino industriale, il quale perciò doveva essere conservato alla Germania per non esporlo a sicuro decadimento, e la tesi francese che, per la stessa ragione, ne voleva lo smembramento onde privare la Germania del suo « arsenale orientale ». La mediazione italiana non valse ad altro che a far accettare la proposta di un arbitrato neutrale. Si pensò in proposito per primo alla Spagna; ma il suo rappresentante Quinones de Leon non credette poter accettare, avendo suscitata la sua scelta gravissimi malumori nella stampa tedesca. Allora fu interpellata la Lega delle Nazioni se avesse voluto, come corpo, sciogliere il difficile problema, con che avrebbe fatto il suo primo esperimento e superare la prova del fuoco. La Lega, su proposta del suo Presidente, il giapponese visconte Jshii, accettò dopo essersi assicurata che il suo parere sarebbe eseguito e scelse a proporre una soluzione i rappresentanti della Spagna e del Belgio, del Brasile e della Cina. Mentre scriviamo i quattro arbitri sono al difficile lavoro: auguriamoci che riescano a conciliare la giustizia con le supreme necessità della pace europea; purtroppo però noi possiamo astenerci dall'osservare che delle quattro nazioni scelte tre furono in guerra con la Germania e la neutrale, la Spagna, è rappresentata dallo stesso Quinones, che la Germania non tollerò come arbitro. Certo un verdetto accettato con soddisfazione reciproca sarebbe forse il punto culminante per la restaurazione pacifica europea, che già attivamente preparano gli accordi commerciali ed economici tra la Germania e l'Intesa, segnatamente quello testè concluso con la Francia a Wiesbaden, per cui le sanzioni economiche imposte alla Germania onde accettasse l'onere delle riparazioni nel marzo scorso sono ora cessate, restando solo le sanzioni militari, cioè l'occupazione delle tre città della Ruhr che si spera cesserà fra breve.

L'offensiva greca contro la Turchia in Asia minore fu spinta innanzi con vigore; le truppe dopo accaniti combattimenti si avvicinarono fino a 14 km. da Angora; ma i sacrifici di uomini e di materiali furono enormi: in breve la compagine greca risultò estenuata di forze e di munizioni e si dovè pensare ad una ritirata la quale però si è fermata ove ha voluto, aumentando d'un centinaio di kmq. il territorio effettivamente occupato dalla Grecia. Il risultato più logico di questa azione, che ha senza dubbio mancato lo scopo preannunziato, non potrebbe esser che una pacificazione sollecita con la mediazione dell'Intesa.

Il Presidente degli Stati Uniti Harding ha convocato una conferenza internazionale a Washington per mettere su un terreno pratico il problema del disarmo universale: com'è noto le minacce di un nuovo gravissimo conflitto per la supremazia nel Pacifico si addensano appunto fra gli Stati Uniti e il Giappone. Se in questa Conferenza, come si spera, esse saranno dissipate, e particolarmente se si getteranno le basi di una collaborazione finanziaria degli Stati Uniti alla restaurazione economica dell'Europa, così sconquassata dalla guerra, la causa della pace e del disarmo potrà dirsi assicurata. La conferenza si terrà nel prossimo novembre, sembra con l'intervento dei presidenti delle nazioni dell'Intesa, se le condizioni interne dei loro paesi lo permetteranno. Frattanto il Senato americano ha ratificato le dichiarazioni per la cessazione dello stato di guerra fra la Germania e suoi alleati e gli Stati Uniti, i quali, pur ripudiando il trattato di Versailles, se ne sono assicurati i vantaggi finanziari ed economici.

La allusione già fatta alle condizioni interne dei paesi dell'Intesa, non è senza ragione, specialmente per quel che riguarda l'Inghilterra e l'Italia. L'Inghilterra ha i due gravissimi problemi dell'Irlanda e della disoccupazione da risolvere: il primo conta già un tentativo fallito, avendo il parlamento repubblicano irlandese respinte le proposte inglesi per l'autonomia amministrativa « nel seno stesso del regno della Gran Bretagna »; ora sembra potersi riallacciare di nuovo le trattative su la base proposta da Lloyd George che l'Irlanda non pretenda staccarsi dalla compagine dell'« Impero Britannico ». Quanto al problema della disoccupazione e dei conseguenti abbassamenti di salario che gli operai non vogliono accettare, la sua portata trascende i limiti dell'impero inglese e forse più che le trattative ed i concordati varrà la « forza maggiore » della realtà a imporre la base di accordo.

La crisi italiana si risolvette ben presto con un Ministero Bonomi nel quale il partito popolare conservò, per necessità di cose, la stessa partecipazione avuta nel ministero Giolitti: il primo problema che si impose, la pacificazione interna, ebbe un avviamento di soluzione con una convenzione tra fascisti e comunisti, nella quale sembrava rinunziarsi da ambe le parti ai propositi di violenza, ma purtroppo chi non vede che la « violenza » è nell'essenza stessa di questi due malnati partiti, che hanno altra più... ragionevole ragione d'essere?

Riguardo a Fiume e all'Albania la politica del nuovo Ministero ha dato migliori frutti, essendo ormai cessato lo stato d'anarchia in quella città e avviate dal nuovo suo legittimo governo, presieduto da R. Zanella, proficue trattative con gli iugoslavi a proposito di Porto Baros. Quanto all'Albania un accordo italo-franco-inglese le garantisce la frontiera del 1913, costringendo quindi la Grecia e la Serbia a rinunziare alle concessioni ottenute a Parigi dalla Francia nel 1918: rimane però ancora a ratificare l'olocausto nel Montenegro.

Le sorti del Ministero riguardo ai partiti, dipendono specialmente dai due congressi, socialista e popolare, che si terranno nell'ottobre in Milano e in Venezia: nel primo si dovrà vedere se il partito dovrà o no collaborare al governo, cosa che, nel momento almeno, ci sembra assai improbabile; nel secondo dovranno invece discutersi utili problemi di organizzazione interna, e porre le linee maestre della futura azione parlamentare. Si dovrà pure dileguare in qualche modo la tristissima impressione che hanno fatto nella nazione le note vicende del Congresso della gioventù cattolica in Roma, che, mentre è riuscito una imponentissima nostra manifestazione, ha dato una misura sufficiente della tracotanza fascista e della debolezza di alcuni organi del governo.

All'ultimo momento ci perviene la triste notizia del decesso di

Mons. Giuseppe M. Camele

avvenuto piamente in Lagonegro, il 17 ottobre, nell'80° anno di età. Il piissimo prelato fu per lunghi anni collaboratore del *Monitore*, pel quale dettò, con la sigla G.M.C. importantissimi studi « Per la formazione del clero », purtroppo interrotti dalla dolorosa cecità che lo incolse nel 1917.

Preghiamo i nostri lettori di associarsi al nostro lutto e alle nostre preghiere.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Grafia (Tip. dell'Unione Editrice), Via Federico Cesi 45.